Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì 1° dicembre 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 novembre 1950, n. 921.

Autorizzazione della spesa di L. 4.380.000.000 per il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria della Somalia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per assicurare il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria della Somalia, è autorizzata la spesa di L. 4.380.000.000.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui all'ottavo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1949-50.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio con riferimento alla gestione dell'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 4 novembre 1950, n. 922.

Finanziamenti in lire a favore di imprese industriali per acquisto di macchinari e attrezzature varie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare la somma di 20 miliardi di lire dal conto speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, a valere sulle disponibilità afferenti agli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica approvato con la legge medesima ed assegnati all'Italia per l'anno fiscale 1950-1951 e a destinarla alla concessione di finanziamenti alle imprese industriali, escluse quelle previste dall'art. 1 della legge 18 aprile 1950, n. 258, che intendano acquistare in Italia o all'estero, con pagamento in lire, macchinari e attrezzature industriali varie.

Art. 2.

Tali finanziamenti dovranno essere riservati, sino alla concorrenza dei due quinti, ad imprese che svolgano la loro attività nei territori dell'Italia meridionale ed insulare, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482.

Art. 3.

Per le concessioni di detti finanziamenti, che debbono essere autorizzati dai Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 4 e seguenti della legge 18 aprile 1950, n. 258.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 13 ottobre 1950, n. 923.

Organici provvisori degli ufficiali della Aeronautica militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1948 e nell'attesa che siano stabiliti gli organici definitivi degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare, gli organici degli anzidetti ufficiali sono fissati nella consistenza risultante dall'annessa tabella.

Gli organici provvisori di cui al precedente comma possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, ma le eventuali variazioni non potranno in nessun caso comportare aumenti di spesa. La facoltà può essere esercitata fino al 31 dicembre 1950.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 13 ottobre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

Tabella organica provvisoria degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare

GRADO	Arma aeronautica – Ruolo naviganti	Arma aeronautica – Ruolo servizi	Arma aeronautica – Ruolo specialisti	Genio aeronautico – Ruolo ingegneri	Genio aeronautico – Ruolo assistenti tecnici – Categoria costruzioni	Genio aeronautico – Ruolo assistenti tecnici – Categoria assistenti meteorologia	Corpo Commissariato – Ruolo commissariato	Corpo Commissariato – Ruolo amministrazione	Corpo sanitario aeronautico
Generali di Squadra aerea	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Generali di Divisione aerea o tenenti generali	11	—	—	1	—	—	1	—	1
Generali di Brigata aerea o maggiori generali	12	—	—	2	—	—	2	—	1
Colonnelli	62	8	—	10	—	—	8	—	6
Tenenti colonnelli	176	22	—	29	—	—	23	—	19
Maggiori	167	20	—	25	—	—	20	—	17
Capitani	618	200	80	138	50	50	128	90	105
Subalterni	565	204	120	130	60	60	118	120	95
Totale	1.616	454	200	335	110	110	300	210	244

Suddivisione ufficiali Arma aeronautica ruolo specialisti

GRADO	Motoristi	Montatori	Marconisti	Armieri	Elettricisti	Fotografi	Automobilisti	Totale
Capitani	14	10	18	6	10	4	18	80
Subalterni	21	15	27	9	15	6	27	120
Totale	35	25	45	15	25	10	45	200

Visto, *il Ministro per la difesa*: PACCIARDI

LEGGE 16 novembre 1950, n. 924.

Promozione al grado 8° del gruppo A di funzionari di pubblica sicurezza richiamati alle armi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I funzionari di pubblica sicurezza, i quali, avendo la prescritta anzianità per esservi ammessi, non potettero partecipare all'esame di idoneità ed al concorso di merito distinto per l'avanzamento al grado di commissario di pubblica sicurezza indetti rispettivamente con decreti Ministeriali 23 dicembre 1940 e 30 settembre 1941, perchè richiamati alle armi presso reparti mobilitati in zona di operazioni durante il periodo compreso fra la pubblicazione dei bandi e l'espletamento delle prove di esame, saranno inseriti secondo i criteri indicati negli articoli seguenti, nelle graduatorie delle predette prove di esame, conseguendo la promozione a commissario, ai soli effetti giuridici, con l'anzianità dei funzionari di pari grado che li seguano immediatamente nell'ordine di dette graduatorie.

Art. 2.

Ai fini delle disposizioni dell'articolo precedente, i funzionari di pubblica sicurezza che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo medesimo e che abbiano conseguito l'idoneità nell'esame indetto con decreto Ministeriale 1° agosto 1947 saranno inseriti nella graduatoria, approvata col decreto Ministeriale 10 marzo 1942, dell'esame d'idoneità indetto con decreto Ministeriale 23 dicembre 1940, in base al punteggio complessivo della votazione di esame e del coefficiente di anzianità in ventesimi, e conseguiranno la promozione a commissario con la stessa data con la quale è stata conferita ai funzionari di pari grado che verranno a seguirli nella graduatoria unica approvata con decreto Ministeriale 15 aprile 1946.

Art. 3.

I funzionari di pubblica sicurezza che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 1 e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di merito distinto indetto con decreto Ministeriale 31 agosto 1946 saranno inseriti nella graduatoria, approvata con decreto Ministeriale 24 luglio 1942, del concorso di merito distinto indetto con decreto Ministeriale 30 settembre 1941, in base alla votazione riportata. Di detti funzionari conseguiranno la promozione a commissario ai sensi dell'art. 2 coloro che alla data del bando dell'esame d'idoneità indetto con decreto Ministeriale 23 dicembre 1940 possedevano la prescritta anzianità per parteciparvi, mentre ai rimanenti la stessa promozione sarà conferita ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 717.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1950, n. 925.

Istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di radiologia presso l'Università di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva, con effetto dal 1° dicembre 1950, l'annessa convenzione, stipulata in Padova il 28 ottobre 1950, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo, riservato all'insegnamento di radiologia, in aggiunta a quelli indicati nel n. 5 della tabella *D* annessa al predetto testo unico per la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Padova e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi deve intendersi senz'altro soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1950

EINAUDI

GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1950
Atti del Governo, registro n. 36, *foglio n.* 7. — CARLOMAGNO

Repertorio n. 429.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di radiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Padova.

REPUBBLICA ITALIANA

Il 28 (ventotto) del mese di ottobre dell'anno millenovecentocinquanta, in Padova, nello studio del rettore dell'Università degli studi di Padova, via VIII Febbraio n. 9, innanzi a me dott. Alfredo Barbieri del fu Giuseppe, direttore amministrativo dell'Università predetta e funzionario delegato agli atti e contratti, giusta il decreto rettoriale del 1° agosto 1940, ed alla presenza dei testi a me noti ed idonei a' termini di legge: Fabbri Colabich dott. Pier Giovanni del fu Giuseppe, nato a Padova e ivi domiciliato, e Mascitti rag. Alfredo del fu Alessandro, nato a Napoli e domiciliato a Padova, sono comparsi personalmente i signori:

Giorgio Moretti del fu Giuseppe, nato a Venezia e ivi domiciliato, cav. Marco Prosdocimi del fu Antonio nativo di Este (Padova), nella sua qualità di vicepresidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, debitamente autorizzato alla stipulazione della predetta convenzione dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa con deliberazione in data 6 ottobre 1950, che in estratto autentico si allega alla presente;

prof. ing. dott. Guido Ferro del fu Ottone nato ad Este, domiciliato a Padova, rettore della Università degli studi di Padova e legale rappresentante della stessa, debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto;

Premesso

che lo statuto vigente dell'Università di Padova nell'ordinamento didattico per la Facoltà di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti complementari quello di radiologia e che ragioni di contingente opportunità rendono necessario di istituire un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento;

che il sig. Giorgio Moretti suddetto è venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo per la cattedra di radiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Padova;

che la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo si rende garante di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione verso l'Università degli studi di Padova dal sopracitato sig. Giorgio Moretti, nel senso che essa Cassa dovrà sostituirsi al sig. Giorgio Moretti qualora questi comunque non ottemperasse ai pagamenti sopraprevisti, e ciò a semplice richiesta dell'Università di Padova;

che il Consiglio dei professori della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'Università di Padova hanno esaminato ed approvato con vivo compiacimento, nei limiti della rispettiva competenza, le proposte circa l'istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della radiologia;

tutto ciò premesso

detti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica io sono certo, in esecuzione alla volontà personale o della autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Padova sarà istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo per la cattedra di radiologia.

Art. 2.

Il sig. Giorgio Moretti assume l'obbligazione di corrispondere annualmente, entro il mese di novembre, alla Università degli studi di Padova per il finanziamento del posto di professore di ruolo di radiologia, di cui all'art. 1 della presente convenzione, la somma annua di lire un milione e quattrocentomila a decorrere dalla data di nomina del professore di ruolo che sarà assunto alla cattedra stessa e per la durata di cinque anni.

Art. 3.

L'Università degli studi di Padova si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopraindicate:

a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato al professore di ruolo dell'insegnamento di radiologia, compresi i relativi oneri fiscali nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro;

b) di destinare a dotazione della cattedra predetta la somma che rimanga disponibile una volta eseguito il versamento allo Stato delle somme per i titoli di cui alla precedente lettera *a*).

Art. 4.

Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo disposto dallo Stato, la somma di lire un milione quattrocentomila risultasse inferiore a quella che l'Università di Padova è tenuta a versare allo Stato ai sensi del precedente art. 3, lettera *a*) di questa convenzione per il professore di ruolo titolare della cattedra di radiologia, il sig. Giorgio Moretti verserà annualmente all'Università medesima la somma occorrente per integrare la differenza suddetta.

Art. 5.

La presente convenzione avrà vigore per cinque anni con decorrenza dalla data di nomina presso la Università di Padova del professore di ruolo di radiologia e si intenderà tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo, ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo si rende garante di tutte le obbligazioni come sopra assunte con la presente convenzione dal sig. Giorgio Moretti verso l'Università degli studi di Padova, nel senso che essa Cassa si sostituirà al sig. Moretti Giorgio qualora egli comunque non ottemperasse ai pagamenti sopra previsti e ciò su semplice richiesta della Università stessa.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Padova, sarà registrata in esenzione di tasse di registro e di bollo, a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e viene redatta in quadruplice esemplare, di cui uno per la registrazione.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione universitaria di Padova.

L'atto consta di due fogli scritti su sei pagine intere e sette righe della settima pagina da persona di mia fiducia.

Giorgio MORETTI fu Giuseppe
Marco PROSDOCIMI fu Antonio
Guido FERRO fu Ottone
Pier Giovanni FABBRI COLABICH *teste*
Alfredo MASCITTI fu Alessandro *teste*.

Il funzionario rogante
Dott. Alfredo BARBIERI del fu Giuseppe

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1950.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 20 giugno 1950 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa;

fondo denominato « Quote Altura », riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Maffolini Alberto fu Vincenzo, proprietario, e Feola Marco fu Pasquale, usufruttuario in parte, livellari al comune di Grazzanise, partita 1872, foglio di mappa 4, particella 9, per la superficie di Ha. 0.79.56 e con l'imponibile di L. 55.69.

Il fondo confina con l'alveo dell'Agnena Nuova, con il fondo di proprietà Foresta Felice fu Aniello, con la strada comunale « Quote Altura », con il fondo di proprietà Pignatelli Vittoria ed altri, di Paolo ed altri, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 7 agosto 1950, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 16.000 (sedicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1950

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 62, foglio n. 76. — BERITELLI

(5088)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1950.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pisa;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Pisa n. 20614 in data 18 settembre 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Pellegrini Arnaldo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata in quanto dimissionario, con il sig. Monni Gastone della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Pellegini Arnaldo è sostituito con il sig. Monni Gastone quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(5095)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1950.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Roma;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Roma n. 23031 in data 26 settembre 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Romagnino Michele, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata in quanto dimissionario, con il dott. Flores Francesco della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Romagnino Michele è sostituito con il signor Flores Francesco quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(5093)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1950.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Firenze;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Firenze n. 9073 in data 29 settembre 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dell'ing. Gioni Giuseppe, rappresentante del Genio civile, richiesta dalla amministrazione interessata in quanto trasferito ad altra sede, con l'ing. Agnelluzzi Leonardo dello stesso Genio civile;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Gioni Giuseppe è sostituito con l'ing. Agnelluzzi Leonardo quale rappresentante del Genio civile nella Commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(5094)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1950.

Nomina di revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte rassegnate per la seconda sessione ordinaria del 1949 dalla Commissione centrale istituita a norma dello stesso articolo 11 e nominata con decreto Ministeriale 12 maggio 1950;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti:

Adamo Giuseppe fu Matteo, residente a Roma;
Alaimo Gerlando fu Giuseppe, residente a Torino;
Aloisi Giuseppe di Antonino, residente a Messina;
Amati Giovanni fu Luigi, residente a Bergamo;
Ansaldo-Patti Antonino fu Rosario, residente a Messina;
Aonzo Arnaldo fu Nicolò, residente a Roma;
Baccaro Paolo fu Gaetano, residente a Napoli;
Baulino Giovanni fu Agostino, residente a Torino;
Bevilacqua Guido fu Carlo, residente a Torino;
Biella Ambrogio fu Luigi, residente a Milano;
Borghesi Giovanni Federico fu Giuseppe, residente a Roma;
Borra Giuseppe fu Pietro, residente a Milano;
Bottiglieri Girolamo fu Felice, residente a Salerno;
Bragaglia Silvio fu Angelo, residente a Torino;
Brassetti Guido fu Antonio, residente a Trieste;
Brusaferri Dante fu Angelo, residente a Milano;
Caldari Tullio fu Alfonso, residente a Roma;
Camagni Filippo fu Pietro, residente a Milano;
Caputo Raffaele fu Luigi, residente a Napoli;
Caruso Paolo fu Salvatore, residente a Bologna;
Cattaneo Ernesto fu Giuseppe, residente a Milano;
Cattaneo Ettore di Pio, residente a Milano;
Cazzola Amedeo fu Paolo, residente a Bologna;
Ceredi Ceredo di Guglielmo, residente a Perosa Argentina;
Cerritelli Guido fu Flaviano, residente a Chieti;
Ciulla Vincenzo di Salvatore, residente a Palermo;
Comino Matteo di Giuseppe, residente a Mondovì;
Comis Siro di Lorenzo, residente a Calalzo (Belluno);
Conca Gaetano fu Francesco, residente a Milano;
Cremonesi Cesare fu Antonio, residente a Milano;
De Bortoli Adelchi fu Baldassare, residente a Milano;
Di Salvio Francesco Paolo fu Michele, residente ad Ancona;
Ducceschi Valente fu Pietro, residente a Napoli;
Eghenter Mario fu Alberto, residente a Trento;
Fabricatore Mario fu Ettore, residente a Napoli;
Ferrari Giovanni fu Enrico, residente a Rovereto;
Foresti Agostino fu Giuseppe, residente a Bologna;
Francia Luigi di Ernesto, residente a Torino;
Francone Antonio fu Francesco, residente a Catanzaro;
Franzosi Egidio fu Giovanni, residente a Milano;
Gallotti Carlo fu Pietro, residente a Milano;
Jacobucci Umberto fu Ferdinando, residente a Roma;
Jappini Guido fu Ittolo Pietro, residente a Siena;

Jorio Franco di Vincenzo, residente a Milano;
Lala G. Battista fu Antonino, residente a Roma;
Lenzi Luigi fu Adolfo, residente a Firenze;
Lumello Agostino fu Antonio, residente a Torino;
Mammi Aldo di Augusto, residente a Reggio Emilia;
Mariani Giuseppe fu Camillo, residente a Roma;
Maroi Angelo fu Pietro, residente a Milano;
Martinelli Pier Luigi di Alessandro, residente a Milano;
Masotto Ferruccio fu Gaetano, residente a Verona.
Mazzotta Antonio di Vincenzo, residente a Milano
Michieletto Giovanni fu Pietro, residente a Roma.
Milazzo Salvatore fu Luigi, residente a Roma;
Milli Giulio fu Ferdinando, residente a Torino;
Miotti Elio fu Giovanni, residente a Udine;
Monetti Enrico fu Filippo, residente a Napoli;
Navone Severino fu Giacomo, residente a Milano;
Orlandi Adriano fu Battista, residente a Milano;
Osnaghi Giovanni fu Alessandro, residente a Milano;
Panzacchi Sergio di Leone, residente a Roma;
Pedroli Pierino di Alfredo, residente a Bergamo;
Petix Eduardo fu Leonardo, residente a Catania;
Pugnetti Carlo fu Carlo, residente a Milano;
Redaelli Spreafico Enrico fu Carlo Fedele, residente a Milano;
Renoldi Giuseppe di Giovanni, residente a Busto Arsizio;
Resinelli Giulio fu Carlo, residente a Lecco;
Saleri Giov. Battista fu Francesco, residente a Milano;
Santambrogio Mario di Narciso, residente a Milano;
Saporito Giovanni Gregorio fu Carmelo, residente a Milano;
Saraceno Evasio fu Francesco, residente a Milano;
Scattolin Giovanni di Giuseppe, residente a Murano (Venezia);
Senesi Alessandro fu Giovanni, residente a Roma;
Servi Alberto di Aldo, residente a Milano;
Simola Claudio fu Giovanni Antonio, residente a Torino;
Staffico Ercole fu Luigi, residente a Milano;
Toselli Antonio Emilio fu Giov. Battista, residente a Bassano del Grappa;
Trevisan Antonio fu Tito, residente a Trento;
Tulli Girolamo di Zauro, residente a Roma;
Ubertalli Piercarlo di Attilio, residente a Torino;
Zavagli Aldo fu Girolamo, residente a Firenze.

Roma, addì 16 novembre 1950

Il Ministro: PICCIONI

(4998)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1950.

Cessazione delle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 28 marzo 1947 relativo alla disciplina dell'uso e degli attrezzi da pesca nelle acque della provincia di Sondrio.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 28 marzo 1947, che disciplina l'uso delle reti e degli attrezzi per la pesca nelle acque interne delle provincie di Como e Sondrio;

Viste le proposte formulate dalla Commissione provinciale di pesca della provincia di Sondrio, concernenti la classificazione delle acque della Provincia e l'elenco delle reti e degli attrezzi da consentire per la pesca nelle acque medesime;

Vista la propria lettera n. 5510 dell'11 novembre 1950, con la quale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647, viene invitato il Prefetto di Sondrio ad accogliere le proposte formulate dalla Commissione succitata ed a provvedere in merito con proprio decreto;

Ritenuta la necessità di far cessare, quindi, nella provincia di Sondrio, l'applicazione delle disposizioni del decreto Ministeriale sopra specificato;

Decreta:

Dal 31 dicembre 1950 le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 28 marzo 1947 cessano di avere vigore nella provincia di Sondrio.

Il Consorzio per la tutela della pesca nelle provincie di Como e Sondrio provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 novembre 1950

Il Ministro: SEGNI

(4997)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1950.

Prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi Minerva.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1943, n. 393;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1950, registro Finanze n. 6, foglio n. 245;

Viste le proposte fatte col verbale 23 novembre 1950 dalla Commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° dicembre 1950, il prezzo di vendita al pubblico dei sottoelencati tipi di fiammiferi è stabilito come segue:

Fiammiferi di legno paraffinato:

1. Bustina di cartoncino con 28 paraffinati del tipo Minerva . . . L. 12 —
2. Doppia bustina di cartoncino con 48 paraffinati del tipo Minerva . . . . » 20 —

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1950
Registro Finanze n. 25, foglio n. 259. — LESEN

(5129)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 20 novembre 1950, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Lelio Vittorio Valobra, Console onorario di Israele a Genova.

(5100)

In data 20 novembre 1950, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Emilio Florio, Console generale onorario di Thailandia a Roma.

(5101)

In data 20 novembre 1950, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Astorre Mayer, Console onorario di Israele a Milano.

(5102)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena è vacante la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5138)

Vacanza della cattedra di tecnica bancaria e professionale presso l'Università Bocconi di Milano

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Università commerciale Bocconi di Milano è vacante la cattedra di tecnica bancaria e professionale, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della predetta Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5139)

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Catello Izzo fu Catello, nato a Castellammare di Stabia, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Napoli nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(5105)

La dottoressa Addolorata Villani di Gaetano, nata a Napoli il 28 febbraio 1920, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Napoli nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(5106)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 219

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 1° dicembre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,82	143 —
» Firenze	624,82	142,80
» Genova	624,85	142,85
» Milano	624,825	142,90
» Napoli	624,75	142,75
» Palermo	624,82	143 —
» Roma	624,81	142,90
» Torino	624,88	142,90
» Trieste	624,84	142,90
» Venezia	624,83	142,90

Media dei titoli del 1° dicembre 1950

Rendita 3,50 % 1906	75,65
Id. 3,50 % 1902	73,30
Id. 3 % lordo	51,40
Id. 5 % 1935	101,05
Redimibile 3,50 % 1934	76,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,80
Id. 5 % 1936	94,55
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,925
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,05
Id. 5 % convertiti 1951	100 —
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,20

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 1° dicembre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,82
1 franco svizzero	» 142,90

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « San Marcellino », con sede in Racconigi (Cuneo)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1950, registro n. 60, foglio n. 397, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario « San Marcellino », con sede in Racconigi (provincia di Cuneo) ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Bobbio Teresa vedova Ceriana, presidente;
Balangero Giovanni fu Pietro, membro;
Abate Domenico fu Andrea, membro.

(5103)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per esami a diciassette posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C, grado 13°) del Ministero della difesa-Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, concernente norme a favore degli ex combattenti, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo ai titoli di preferenza, a parità di merito, per l'ammissione ai pubblici impieghi, convertito in legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito in legge 14 maggio 1936, n. 981, circa l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti di caduti in Africa orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, riguardante i benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, circa l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18, convertito nella legge 26 dicembre 1936, n. 2439;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che reca disposizioni a favore dei cittadini italiani colpiti dalle leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visti i decreti legislativi 21 novembre 1945, n. 722, e 5 agosto 1947, n. 778, riguardanti provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali, nonchè le leggi 12 aprile 1949, n. 149, e 11 aprile 1950, n. 130;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, che reca norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente l'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, riguardante la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1950, n. 79714/12106.2.11;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciassette posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*, grado 13°) del Ministero della difesa-Aeronautica.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono soddisfare alle seguenti condizioni;

a) essere cittadini italiani, col godimento dei diritti politici;

b) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, governative o pareggiate. Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole e degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici o di ammissione a scuole medie superiori;

c) avere compiuto alla data del presente decreto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 35;

d) risultare di regolare condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile.

Le donne sono escluse dal concorso, fatta eccezione per le vedove, nonchè per le sorelle e figlie nubili del personale militare e civile dell'Aeronautica deceduto per incidente di volo.

Dal concorso sono, pure, esclusi coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nei precedenti esami per l'ammissione nel ruolo del personale d'ordine dell'Aeronautica militare.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente è elevato:

1) ad anni 40: per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nel-

l'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della lotta di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

ad anni 44: per i decorati di medaglia al valore militare e croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

ad anni 45: per i mutilati od invalidi di guerra e mutilati od invalidi per la lotta di liberazione.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, numero 25, di una proroga, sui sopra indicati limiti di età, pari al periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2, si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente, non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde, inoltre, in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, numero 207, dal limite di età nei confronti del personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per cui è indetto il presente concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 32 corredata dai prescritti documenti, nonchè da quelli relativi a titoli preferenziali, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) indicare il loro cognome, nome, paternità ed il preciso recapito.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi;

b) dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine dell'Aeronautica militare;

c) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso enti aeronautici;

d) indicare, limitatamente a coloro che siano provvisti di libretto ferroviario per gli impiegati dello Stato, il numero del libretto stesso e l'Amministrazione che l'ha rilasciato;

e) elencare i documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene.

Non è ammessa la presentazione del certificato di nascita.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto se rilasciato dal sindaco, oppure dal presidente del tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta a norma di legge.

3. - Certificato su carta da bollo da L. 24 debitamente legalizzato e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco, o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

5. Certificato penale generale, su carta da bollo da L. 85 di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato.

6. Copia, su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva; la suddetta copia dovrà essere annotata delle eventuali benemerenze di guerra (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo).

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione — sottoposta alla vidimazione della sede centrale — rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci della prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24 e legalizzato dal prefetto, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure da un certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare dovranno produrre in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione.

7. Diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile del medesimo, debitamente legalizzata, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso, rilasciato dal capo dell'istituto in cui esso è stato conseguito, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta del Ministero, con i diplomi originali. I certificati rilasciati dai capi di istituti di scuola media dovranno essere vistati dal provveditore agli studi competente.

8. Certificato di stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole, debitamente legalizzato.

9. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, ri-

lasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio. Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della marca relativa), dalla competente autorità.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno invece un certificato dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o di un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità giusta l'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e secondo la forma prescritta dall'art. 15 del predetto decreto; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego civile di ruolo.

10. Copia, in bollo e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Gli impiegati non di ruolo sono tenuti a presentare apposito certificato, in carta da bollo, da rilasciarsi dall'Amministrazione cui appartengono, da cui risulti la data d'inizio, la durata e la natura del servizio.

11. Fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal notaio o dal sindaco, debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario per gli impiegati statali è dispensato dal produrre la fotografia; nella domanda dovrà però accennare a tale circostanza indicando il numero del libretto e l'Amministrazione che l'ha rilasciato. Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione agli esami.

Per i certificati del Sindaco di Roma, e del cancelliere del Tribunale o del segretario della procura del Tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 9 del presente articolo.

Art. 6.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9, di cui all'art. 5.

Gli ufficiali, in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 9, ma dovranno allegare alla domanda un certificato in carta legale da L. 32 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la predetta loro qualità di militari.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età (art. 2, punto *c*), e della qualifica di impiegato civile statale di ruolo (art. 3, punto 2), dei quali i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 8.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4, corredate dei prescritti documenti, non verranno prese in considerazione.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati, presso altre Amministrazioni, per partecipare a concorsi indetti dalle stesse.

Art. 9.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Art. 10.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati, prescelti per la nomina, alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni e nelle ore di cui sarà data tempestiva comunicazione agli interessati, a mezzo di raccomandata o per telegrafo.

La prova orale si effettuerà in Roma presso il Ministero della difesa - Aeronautica.

Il Ministero della difesa Aeronautica, non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale in base al programma seguente e si svolgeranno con le modalità di cui al capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplecitamente previsto dal presente decreto.

Prove scritte:

1) componimento italiano (da servire anche come prova di calligrafia);

2) problema di aritmetica (nozioni generali);

3) prova di dattilografia.

Prova orale:

1) nozioni sull'ordinamento amministrativo;

2) nozioni sulla storia d'Italia dal 1815 in poi;

3) nozioni di geografia in generale e dell'Italia in particolare;

4) nozioni elementari di statistica;

5) aritmetica.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non ottengano la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 13.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva di cui al precedente art. 12.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle disposizioni su indicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria suddetta, tenendo, però, presente le disposizioni vigenti che conferiscono diritti preferenziali per la nomina agli impieghi statali.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per la difesa, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 15.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale, sarà così composta:

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6°, presidente;

un professore di scuola media di secondo grado, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto di indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 17.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di prova verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 18.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dalla Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari senza bisogno di diffida.

Art. 19.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1950
Registro n. 7, *foglio n.* 198

(4990)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a venti posti di disegnatore tecnico aggiunto nel ruolo del personale dei disegnatori tecnici della Amministrazione militare marittima (grado 11°, gruppo B).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, ed il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800; che riguardano la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 2312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale, delle provvidenze a favore degli invalidi e orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati e invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati e invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1482, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, che equipara ai combattenti coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento delle qualifiche partigiane e delle qualifiche di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto-legge 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;

Visto il decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impieghi ed in particolare l'art. 5 di esso;

Visti i decreti legislativi 21 novembre 1945, n. 722 e 5 agosto 1947, n. 778, riguardanti provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali, nonchè la legge 12 aprile 1949, n. 149;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130, sui miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che eleva a 35 anni il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 giugno 1950 con nota n. 81020/12106.2.10;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di disegnatore tecnico aggiunto nel ruolo del personale dei disegnatori tecnici della Amministrazione militare marittima (grado 11°, gruppo *B*).

I posti sono ripartiti nei seguenti servizi e specialità:

Servizio delle costruzioni navali e meccaniche: posti n. 10

ripartiti nelle specialità:

Navali n. 7

Meccaniche n. 3

Servizio delle armi ed armamenti navali: posti n. 7

Servizio del genio militare della marina: » n. 3

Totale n. 20

Qualora il numero dei posti messi a concorso per ciascun servizio o specialità di essi non fosse ricoperto per mancanza di concorrenti o di candidati riusciti vincitori nella rispettiva graduatoria, i concorrenti che fossero risultati idonei in altri servizi o specialità, ma non compresi nei vincitori del concorso, potranno ottenere la nomina nell'ordine di apposita graduatoria generale ai posti vacanti.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte i cittadini italiani che non abbiano superato il 35° anno di età e che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) per le specialità inerenti al servizio delle costruzioni navali e meccaniche:

licenza d'istituto nautico (sezione costruttori e macchinisti o istituto industriale (o professionale di III grado secondo il vecchio ordinamento) o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica o agrimensura) o di liceo scientifico;

b) per il servizio delle armi ed armamenti navali:

licenza d'istituto nautico o di istituto industriale (o professionale di III grado secondo il vecchio ordinamento) o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica o agrimensura) o di liceo scientifico;

c) per il servizio del genio militare della marina:

licenza d'istituto nautico o di istituto industriale (sezione edile) (o professionale di III grado secondo il vecchio ordinamento, industriale o agrimensura) o maturità artistica.

Il limite di età sopra specificato è elevato:

ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

ad anni 44 per coloro che siano mutilati o invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati con medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

ad anni 45 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestono la qualifica di impiegati statali di ruolo.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti; esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato ed insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª, non oltre i sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto. Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per la regolarizzazione dei documenti.

Nelle domande i candidati dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;

d) le specialità per le quali intendono concorrere:

e) se intendano avvalersi della facoltà di sostenere la prova facoltativa di lingua straniera secondo quanto specificato nell'allegato programma di esami;

f) che accettano qualsiasi destinazione.

E' in facoltà dei candidati di concorrere per più servizi, ma, in ogni caso, limitatamente ad una specialità per ciascuna di essi.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovano i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato.

2. Certificato di cittadinanza italiana, in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

3. - Certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso (di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto).

4. Certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale del tribunale del luogo di nascita del candidato, su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

5. Certificato di buona condotta morale, civile, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Diploma originale o copia notarile autentica di uno dei titoli di studio indicati al precedente art. 2. I diplomati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato della scuola, debitamente legalizzato dal provveditore agli studi, attestante l'avvenuto conseguimento del diploma, salvo ad esibire l'originale o la copia autentica di esso, prima della eventuale nomina. Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Istituto presso il quale conseguirono il richiesto titolo di studio, debitamente legalizzato dal provveditore agli studi.

7. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollato con marca da L. 40 sul primo foglio e con marca da L. 32 sugli intercalari) oppure certificato dell'esito di leva, in bollo da L. 24, per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere servizio militare o che, avendo concorso alla leva non abbiano ancora prestato servizio militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze

armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa della competente autorità militare in bollo da L. 24 dalla quale risulti, esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati od invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 febbraio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare, comprovante tale loro qualità, munita della annotazione che nulla risulta loro a carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

8. Certificato medico in bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Per gli invalidi di guerra, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita medica di un sanitario di sua fiducia.

9. Fotografia di data recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio (tassata con marca da L. 32 e debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

10. I candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, in bollo da L. 24.

11. I candidati che siano impiegati civili di ruolo dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente ufficio.

12. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina, nonchè tutti i titoli che il candidato riterrà opportuno produrre per certificare la propria idoneità e abilità all'esercizio della professione di disegnatore.

Art. 5.

La domanda ed i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due concorsi precedenti per lo stesso ruolo, non abbiano conseguito la idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio in una delle Amministrazioni dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9, salvo sempre al Ministero di chiederne l'esibizione.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 8 del precedente art. 4 purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovano sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 8 del precedente art. 4, quando li suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta ed inoltre l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione di coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafiche ed orali, giusta gli appositi programmi. Essi avranno luogo in Roma od eventualmente in altre sedi che il Ministero si riserva di designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio o generale o direttore generale civile, presidente;

un ufficiale superiore di marina, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro.

Fanno parte della Commissione come membri aggregati:

a) un ufficiale superiore per ciascuno dei servizi cui appartengono i posti messi a concorso;

b) un impiegato del personale dei disegnatori tecnici per ciascuna delle specialità per le quali è indetto il concorso.

Possono inoltre essere aggregati alla Commissione esperti per le prove facoltative di lingue estere.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come grafica ed orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte e pratiche una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova così scritta come grafica ed orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti e rapportando infine la somma in ventesimi.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2135, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni, in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 9.

Il personale ammesso all'impiego, sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà

dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato all'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 11°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita e le altre competenze previste dalle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1950
Registro n. 13, *foglio n.* 107

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

I. *Composizione italiana* su tema di carattere generale.

II. *Matematica*: Problemi: uno di aritmetica ed algebra e uno di geometria o di trigonometria secondo il programma della prova orale.

III. *Lingua estera*: Traduzione in italiano dal francese di un brano di carattere tecnico.

Prova facoltativa di lingue estere.

Traduzione in italiano dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di carattere tecnico. Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e due le lingue indicate.

PROVA GRAFICA

Per i concorrenti al servizio delle costruzioni navali e meccaniche (specialità navale):

a) disegno di nave o di parte di essa in base a rilevato dal tracciato alla scala o ad elementi dati;

b) rilievo dal vero o da un modello di estesa parte di nave.

Per i concorrenti al servizio delle costruzioni navali e meccaniche (specialità meccanico):

Disegno di parte di macchine o caldaie, con speciale riguardo agli apparati marini, rilevato dal vero, oppure da bozzetti quotati o da norme stabilite dalla Commissione esaminatrice.

Per i concorrenti al servizio delle armi ed armamenti navali:

Schizzi a mano libera dal vero di organi di macchine, come valvole, giunti, ingranaggi, ecc. determinandone le quote in tutte le loro parti.

Sviluppo dai suddetti schizzi dei disegni costruttivi delle varie parti in scala assegnata. In questa parte della prova non saranno dati più in visione gli oggetti rilevati dal vero.

Per i concorrenti al servizio del genio militare per la marina:

1. Disegno di piante, sezioni e prospetti di costruzioni edilizie, stradali o marittime in base a schizzi, dati ed elementi indicati nel tema.

2. Ricavo da un disegno d'insieme di un fabbricato, di un'opera stradale e marittima, dei particolari richiesti e disegno di essi in scala opportuna.

Nozioni comuni a tutti i servizi e specialità.

A) *Matematica*. I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse. Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Numeri frazionari: principali proprietà ed operazioni su di essi. Potenza di un numero: potenza con esponente intero, positivo, negativo o nullo.

Radice quadrata dei numeri frazionari positivi: calcolo di radicali: potenze con esponente frazionario. Frazioni e numeri decimali. Sistema metrico decimale; misure di lunghezza, di superficie, di volume, di specialità, di peso. Numeri complessi. Proporzionalità tra le grandezze. Regole del tre semplice e del tre composto.

Espressioni letterali algebriche. Operazioni sui monomi e polinomi interi. Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche; calcolo dei valori di esse per particolari valori delle lettere. Teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita, sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado. Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo; problemi di secondo grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi; proprietà relative; logaritmi a base dieci; uso delle tavole e applicazioni. Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

Nozioni preliminari di geometria piana. Rette, angoli, costruzione di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative. Triangoli eguaglianze dei triangoli, quadrati, parallelogrammi, rettangoli, trapezi, poligoni; misure delle rette, misure degli angoli. Circonferenza; mutua posizione di rette e circonferenze; corde; angoli al centro ed inscritti; poligoni inscrivibili e circonscrivibili; poligoni regolari. Equivalenza di figure piane; proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Rette e piane nello spazio. Angoli diedri. Poliedri e particolarmente il prisma, il parallelepipedo e la piramide. Cono, cilindro e sfera. Equivalenza dei poliedri. Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche, definizioni. Principali relazioni tra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche, trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Nozioni di geometria descrittiva. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di solidi regolari.

B) *Fisica e chimica*. Movimenti di corpi; velocità ed accelerazione; composizione dei movimenti. Forze: composizione delle forze; coppie; composizione delle coppie. Corpi solidi, rigidi. Macchine semplici. Gravità: centro di gravità, caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato; pendolo. Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Corpi liquidi. Pressione dall'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Cenni sulla navigazione aerea.

Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti. Strumenti ottici ed in particolare i canocchiali. Spettroscopia.

Temperatura, calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore. Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamenti di stato fisici.

Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi e cause che la modificano. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza interferenze.

Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.

Campo magnetico terrestre, declinazione e inclinazione magnetica. Induzione elettromagnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore e dinamo. Trasformatore di corrente alternata. Motori a corrente continua ed a corrente alternata. Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia. Illuminazione, telegrafia e telefonia. Radiotelegrafia.

Leggi delle combinazioni chimiche. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare. Pesi atomici e pesi molecolari. Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.

Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma. Ozono ed acqua ossigenata. Cloro ed acido cloridrico.

Zolfo ed idrogeno solforato; acidi solforoso e solforico. Ammoniaca. Acidi nitroso e nitrico. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati. Carbonio e sicilio e loro composti ossigenati. Generalità sui metalli e sulle leghe. Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti. Ossidi idrati e sali più notevoli.

C) *Nozioni amministrative e di statistica.* Ordinamento amministrativo dello Stato.

Stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati statali.

Elementi di statistica.

Nozioni tecniche speciali.

Il candidato a seconda delle specialità per la quale concorre deve dar prova di conoscere in modo generale ma sufficientemente pratico quanto è indicato qui appresso:

Per il servizio delle costruzioni navali e meccaniche (specialità navali):

Tipi di navi, sia mercantili che da guerra, sia a motore che a vela. Galleggianti diversi. Registri di classificazione.

Navi in legno. Scopo, disposizione, struttura delle varie parti che compongono lo scafo.

Velatura e distribuzione di essa tra i diversi alberi. Piani di velatura. Centro velico.

Navi in ferro. Scopo, disposizione e struttura delle varie. parti che compongono lo scafo. Strutture longitudinali e trasversali. Applicazione del Registro italiano.

Scopo e principali accessori di allestimento e principali installazioni interne delle navi.

Scopo del tracciamento alla sala e modo di formarlo.

Equilibrio dei galleggianti. Centro di carena e metacentro. Condizioni di stabilità. Momenti e bracci di stabilità. Curve di stabilità.

Metodi per eseguire i calcoli di spostamento e di stabilità per la ricerca delle posizioni del centro di carena, del metacentro trasversale e del metacentro longitudinale.

Propulsione delle navi; resistenza dei fluidi al movimento e resistenza delle navi al moto diretto. Metodo Froude.

Proprietà fisiche e meccaniche dei principali materiali impiegati nelle costruzioni navali. Ferro, acciaio per costruzioni navali, rame, bronzo, ottone, zinco, legnami, resine, pitture, ecc.

Resistenza dei materiali, azioni deformanti. Trazione, compressione, taglio, torsione, flessione ed azioni combinate. Applicazioni per casi semplici di costruzione.

Funzionamento dell'apparato motore completo di una nave. Propulsori.

Motrici principali. Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.

Caldaie di vario tipo. Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.

Condensatori ad iniezione ed a superficie.

Tubolature. Nomenclatura delle loro parti ed accessori

Motrici. ausiliarie delle navi. Nomenclatura delle loro parti ed accessori.

Motori a combustione interna ed a scoppio.

Per il servizio delle costruzioni navali e meccaniche (specialità meccanico):

Funzionamento del vapore nelle motrici termiche. Pressione. Espansione. Distribuzione. Potenza indicata. Indicatore di Watt. Potenza effettiva. Freni dinamometrici. Torsiometri.

Produzione del vapore. Fornelli. Griglie. Polverizzatori. Combustibili. Tiraggio naturale ed artificiale.

Caldaie tubolari. Caldaie a tubi d'acqua sia di tipo pesante che di tipo leggero. Pregi e difetti relativi. Accessori delle caldaie. Surriscaldatori.

Tipi principali dei motori marini, cilindri, incastellature, fondazioni, cuscinetti. Organi di trasmissione del movimento, organi esterni ed interni della distribuzione del vapore. Accessori. Volani e regolatori delle macchine tipo terrestre. Condensatori ad iniezione ed a superficie. Pompe d'aria di circolazione.

Tubolatura del vapore, valvole ed accessori.

Motori a combustione interna ed a scoppio. Descrizione. Nomenclatura. Funzionamento.

Propulsori. Alberi portaelica ed astucci. Cuscinetti reggispinta.

Macchine ausiliarie. Pompe. Eiettori. Servomotori del timone. Argani e verricelli. Complessi elettrogeneratori. Distillatori. Trasmettitori d'ordini.

Proporzionamento dei principali organi degli apparati motori.

Resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Trazione, compressione, taglio, flessione, torsione od azioni combinate. Applicazioni ed organi elementari di apparati motori.

Tipi di navi da guerra e mercantili. Nomenclatura delle varie parti delle strutture. Navi in legno ed in ferro. Nomenclatura generale delle navi.

Velatura e nomenclatura relativa.

Accessori di allestimento. Scopo e nomenclatura delle varie parti.

Per il servizio delle armi ed armamenti navali:

Funzionamento del vapore nelle motrici termiche. Pressione. Espansione. Distribuzione. Potenza indicata. Indicatore di Watt. Potenza effettiva. Freni dinamometrici. Torsiometri.

Tipi principali di macchine a vapore, loro funzionamento ed organi principali.

Tipi principali di macchine idrauliche e pneumatiche; loro funzionamento ed organi principali.

Motori a combustione interna ed a scoppio. Descrizione, nomenclatura, funzionamento.

Principali tipi di macchine elettriche. Organi principali, descrizione e nomenclatura.

Proporzionamento dei principali organi delle macchine.

Resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate. Applicazioni ad organi elementari di apparati motori.

Tipi di navi da guerra e mercantili. Nomenclatura generale delle navi. Velatura e nomenclatura relativa. Accessori di allestimento. Scopo e nomenclatura delle varie parti.

Per il servizio del genio militare per la Marina:

Principali materiali da costruzione, pietre naturali ed artificiali, legname, ferro ed altri metalli, loro classificazione e caratteristiche.

Malte comuni ed idrauliche e loro componenti. Agglomeranti idraulici. Proprietà essenziali e modalità di preparazione ed impiego.

Scavi per fondazioni all'asciutto. Scarichi unitari a cui i terreni possono essere assoggettati secondo la loro costituzione. Scavi subacquei. Modalità d'esecuzione e mezzi di lavoro.

Fondazioni. Tipi da adottare in relazione alla consistenza del sedime ed al carico della costruzione.

Particolari costruttivi delle opere edilizie in genere, delle opere stradali e dei tipi più comuni di opere marittime, muri di sponda, moli e pontili.

Resistenza dei materiali. Formule empiriche più usate per il carico delle dimensioni delle strutture murarie.

Nozioni di geometria pratica e di proiezioni ortogonali. Materiali e strumenti da disegno. Norme da seguire nella collaudazione e riproduzione dei disegni.

Nozioni preliminari di altimetria e planimetria. Rilievi planimetrici ed altimetrici ed impiego degli strumenti topografici nei diversi casi. Profili, sezioni, piani quotati e piani a curve orizzontali. Piante, elevazioni e sezioni di fabbricati, opere stradali e marittime.

NB..— I coefficienti di ponderazione per il disegno e la matematica, agli effetti della formazione della media complessiva per le prove scritte di cui all'art. 8 del bando, sono fissati rispettivamente in 4 e 2 e 1 per le rimanenti prove.

Per le prove facoltative di lingue estere, la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

La durata di ciascuna prova è stabilita dalla Commissione.

Roma, addì 2 ottobre 1950.

Il Ministro: PACCIARDI

(4991)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.